

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA
CONCESSIONE IN
USO
DEI LOCALI
COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29.01.2003

Articolo 1

Principi e Finalità.

L'Amministrazione Comunale, intende promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali e sportive.

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti dei locali, delle strutture ed impianti sportivi di propria proprietà che consentano l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

Articolo 2

Finalità delle concessioni.

Le strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale di NURRI disponibili vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, socio-sanitario ed assistenziale, culturale, socio-culturale, dell'impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo e sportivo, per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi e singoli cittadini con sede nel Comune di NURRI conformemente alle loro destinazioni *d'uso* determinate dall'Amministrazione e coerentemente ai programmi dell'Amministrazione Comunale.

Le richieste d'utilizzo delle strutture da parte di terzi, singoli o associati, o di enti ed associazioni non residenti all'interno del Comune di NURRI saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste al cui al precedente comma.


Articolo 3

Modalità di concessione.

Il regolare versamento delle tariffe dovute rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione degli immobili e degli impianti sportivi.

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate con il precedente articolo.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendessero necessari i locali per lo svolgimento di



manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione.

Articolo 4 **Tariffe *d'uso* per le concessioni temporanee. Riduzioni ed** **Esenzioni.**

Le tariffe per le concessioni in uso temporaneo delle strutture comunali, saranno deliberate annualmente, dalla Giunta Comunale coerentemente con le previsioni di Bilancio, in relazione ai costi unitari di utilizzo dei locali.

Tale provvedimento potrà prevedere la riduzione della tariffa in misura pari al 50%, con riferimento alle concessioni in uso per la effettuazione di attività con l'ausilio prevalente del volontariato, oppure da parte di Enti, Associazioni e Gruppi il cui statuto o atto Costitutivo non preveda il fine di lucro, che posseggano come requisiti:

- a) riconosciuta finalità culturale o sociale delle iniziative rivolte al pubblico, senza costi di accesso per il medesimo;
- b) concorrano alla realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, ricreativi o sportivi del Comune ed attuino iniziative a ingresso libero o a prezzo concordato con l'Amministrazione Comunale.


La durata della concessione in uso non potrà, in ogni caso, essere superiore alla durata della iniziativa o manifestazione di cui sopra.

L'utilizzo delle strutture comunali per riunioni, conferenze od iniziative di pubblico interesse, indette o patrocinate dall'Amministrazione comunale, dalla Scuola media, elementare e/o materna, non è soggetto al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.

Articolo 5

Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato, previa stipula di apposita Convenzione che preveda, tra l'altro, le finalità socio-culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, la durata, il canone d'uso, modalità di pagamento e relative sanzioni per l'inadempimento o il ritardo, cauzione, modalità di rilascio, prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti, le sottoelencate strutture:



- a) edifici di proprietà comunale o porzione degli stessi, esaurita la necessità di collocarvi strutture o servizi dell'Amministrazione Comunale;
- b) spazi nelle scuole lasciati liberi da attività didattica;
- c) spazi fruibili nelle scuole di proprietà di concerto con l'Autorità scolastica e con l'autorizzazione della stessa nei tempi ad orari extrascolastici, per l'allestimento di corsi e iniziative di durata continuativa;
- d) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali.

La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni tre, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Il canone di concessione non potrà in ogni caso essere inferiore alle spese di funzionamento e di gestione ordinaria dell'unità immobiliare o porzione della stessa, oggetto della concessione in uso.

Per i locali adibiti a sedi di associazioni la Giunta comunale, accertatane l'utilità e la convenienza per l'Amministrazione, anche in considerazione della rilevanza dei progetti di cui al comma 1, potrà stabilire che, a scomputo parziale del canone determinato secondo i criteri di cui al comma precedente, i componenti delle associazioni eseguono servizi quali pulizie, custodia e vigilanza o interventi di manutenzione dei locali medesimi, in base a modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 4.


Articolo 6

Modalità presentazione delle domande.

La domanda per la concessione in uso dei locali o strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo o del singolo richiedente.

Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire anche verbalmente prima, o nel corso dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri Associati, ausiliari e dipendenti.

Il provvedimento autorizzativo conterrà anche, di volta in volta, il numero massimo delle persone che possono accedere nei locali ai fini dell'incolumità e della pubblica sicurezza.



Il provvedimento comunale di concessione della struttura richiesta non assorbe, ne comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti nonne, in relazione all'attività del conduttore, ponessero a carico del medesimo.

Articolo 7

Utilizzo della sala consiliare

La Sala Consiliare ubicata al 1° piano del Palazzo Comunale è assegnata dal Sindaco per le funzioni di Istituto.

Spetta al Sindaco la concessione dell'uso della Sala Consiliare per lo svolgimento di attività comunali aventi carattere istituzionale e non, riunioni, iniziative, convegni, congressi, conferenze, manifestazioni, artistiche, culturali e scientifiche, assemblee, ecc., organizzate dall'Amministrazione Comunale quando non sono previste sedute del Consiglio Comunale.

La Sala Consiliare può essere concessa dal Sindaco anche a soggetti diversi, pubblici e privati in generale, per scopi che non abbiano fine di lucro.

La richiesta per l'uso della Sala Consiliare da parte dei soggetti di cui al comma 3, è rivolta al Sindaco e dovrà pervenire, all'Ufficio Protocollo del Comune o per fax, almeno 15 giorni prima della data di utilizzo della Sala.

Il firmatario sarà personalmente responsabile dello svolgimento della manifestazione.

La concessione della Sala Consiliare sarà effettuata dal Sindaco secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

La gestione delle concessioni è affidata all'Ufficio Tecnico con il supporto e intervento di altri servizi dell'Amministrazione Comunale. L'utilizzo della sala Consiliare è gratuito.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l'uso della Sala Consiliare per responsabilità degli utilizzatori di cui al citato comma 3 o per eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nella Sala anche se dietro autorizzazione del Sindaco.

Eventuali danni alla Sala Consiliare ed ai beni mobili del Comune causati dagli utilizzatori di cui al comma 3 sopraccitato dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale.

In presenza di atti dolosi o colposi si procederà penalmente e civilmente da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei responsabili.

Articolo 8

Utilizzo dei locali

1. Per gli utenti l'ingresso ai locali è principalmente gratuito. Nel caso si pratici un biglietto d'ingresso al Comune è dovuta una percentuale sui biglietti pari al 30%.

2. L'uso degli immobili e mobili deve avvenire con la massima cura, senza arrecare danni.

3. Il concessionario è responsabile delle chiavi che gli saranno consegnate dall'ufficio competente prima dell'utilizzo ed al quale devono essere riconsegnate la mattina successiva.

Articolo 9

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà consentire l'accesso alla sala avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso.

2. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell'edificio.

3. L'uso dei locali dovrà avvenire osservando la massima diligenza.

4. Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti.

Spetta al Concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti.

5. E' vietata l'affissione di manifesti, quadri o similari alle pareti, con qualsiasi mezzo; dovranno essere impiegati trespolti mobili o impalcature facilmente amovibili. Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall'aver consentito l'accesso ad un numero superiore a quello permesso.

6. Dovrà essere scrupolosamente osservato l'orario d'uso della sala specificato nella convenzione.

7. E' consentito l'accesso del pubblico alla sala, mezz'ora prima dell'inizio fissato per la manifestazione o riunione e trattenersi mezz'ora dopo l'orario fissato.

9. Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre.

10. La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione della penale massima prevista.

11. Alla pulizia dei locali provvederà il personale incaricato dal concessionario.

Articolo 10

Responsabilità e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata dal Concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno



derivante a persone o cose.

2. Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione a tutela delle opere o beni esposti, salvo espressa dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento comunale e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. L'allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.

3. La gestione delle strutture concesse è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte del personale comunale.

4. Il Responsabile del Servizio Tecnico può revocare la concessione, senza che il concessionario nulla abbia a pretendere a nessun titolo, per gravi inadempienze del concessionario alle norme regolamentari o nell'utilizzo delle strutture.

Il responsabile del servizio tecnico può, altresì, sospendere o revocare in ogni momento la concessione ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale abbia necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre del locale dato in concessione; in tale evenienza il responsabile del servizio tecnico deve dare immediata comunicazione al concessionario, al quale spetta, esclusivamente, il rimborso della tariffa corrisposta per l'uso della struttura.


5. Il concessionario può recedere dalla concessione, previa comunicazione scritta dariceversi almeno 3 gg. prima della data fissata ai sensi dell'art.1373 del codice civile.

Articolo 11

Penalità

1. Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e da tutti i presenti nelle sale. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dal responsabile del servizio comportano l'addebito al Concessionario di una penale che varia da €. 50,00 (cinquanta) a €.250,00 (duecentocinquanta)ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

2. In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso un provvedimento di revoca della concessione o il diniego di concessioni



future.

3. I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per qualsiasi atto in danno ai beni del Comune stesso, compiuto da lui o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.

Articolo 12

Risarcimento dei danni.

Tutti i danni diretti ed indiretti causati ai locali, alle relative suppellettili, durante o in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti alla Amministrazione comunale (danno emergente e lucro cessante).

Articolo 13

Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso.

L'Amministrazione comunale in sede di prima applicazione del presente regolamento provvedere a regolarizzare le concessioni precarie in corso entro 6 mesi dall'entrata in vigore mediante stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 14

Norma finale

Per le concessioni di durata superiore al mese l'Amministrazione comunale e il concessionario stipulano una convenzione che contiene tutte le prescrizioni di dettaglio disciplinante il rapporto giuridico fra le parti.

Allegato al presente regolamento sono indicati i beni immobili oggetto della concessione in uso.





COMUNE DI NURRI

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 44 Del 02-09-16

ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29.01.2003.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di settembre alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ATZENI ANTONELLO	Sindaco	P
PISANO MARIO	Vicesindaco	P
CANCEDDA ROBERTO	Assessore	P
MARCEDDU STELLA MARIA	Assessore	A
VACCA CHRISTIAN	Assessore	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. Loddo Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Nurri è proprietario di diversi immobili oggetto di richieste di utilizzo da parte di Enti, Comitati, Associazioni locali e di altri soggetti pubblici e privati;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2003;

RICHIAMATO in particolare l'art. 4 del citato Regolamento, ai sensi del quale gli immobili comunali sono concessi in uso a soggetti terzi dietro pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale;

RITENUTO di dover determinare le tariffe a carico dei richiedenti per l'utilizzo delle strutture comunali a decorrere dal 02.09.2016;

RITENUTO, inoltre, di porre a carico del soggetto utilizzatore le spese di pulizia e smaltimento dei rifiuti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n.267, in particolare l'art. 48, relativo alle competenze della Giunta;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prendere atto della premessa, che integralmente si richiama e si approva;
2. Di determinare ed approvare le sottoelencate tariffe per la concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi di proprietà comunale:

	CAMPO TENNIS E CAMPO CALCETTO		SALA CONGRESSI	LOCALI SAN LUIGI
ASSOCIAZIONI LOCALI/ENTI	Uso gratuito		Uso gratuito	Uso gratuito
PRIVATO	per le prime 2 ore	ore diurne € 10,00	Tariffa giornaliera € 50,00 (concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione)	Cauzione € 50,00 Tariffa giornaliera € 50,00
		ore notturne € 15,00		
	oltre le 2 ore	ore diurne € 15,00		
		ore notturne € 20,00		
PRIVATO PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	€ 50,00 mensili		€ 50,00 mensili	-----

3. Di stabilire che le tariffe relative all'utilizzo delle strutture pubbliche comunali di cui alla presente deliberazione verranno applicate dal 02.09.2016;
4. Di stabilire, inoltre, a carico del soggetto utilizzatore le spese di pulizia e di smaltimento dei rifiuti;
5. Di subordinare la concessione al preventivo versamento della tariffa come sopra determinata.

Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 01-09-2016

Il Responsabile del servizio
Lampis Lilliana

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 01-09-2016

Il Responsabile del servizio
Deidda Tiziana

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ATZENI ANTONELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Loddo Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 691 dal giorno 07-09-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38) su attestazione del messo comunale.

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-09-16 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Nurri, li 07-09-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Loddo Giuseppe